

Repertorio n. 9205	Raccolta n. 7346	
Verbale di Assemblea dell'Associazione		
"PUBBLICA ASSISTENZA - SOCIETA' VOLONTARIA DI SOCCORSO"		Registrato all'Agenzia delle Entrate di Li- vorno il 27/06/2025 al n. 6100 Serie 1T
REPUBBLICA ITALIANA		
Il ventiquattro giugno duemilaventicinque (24/06/2025) in Livorno negli uffici della Pubblica Assistenza - Società Volontaria di Soccorso, posti alla Via San Giovanni n. 19, al- le ore ventuno e quaranta		
Innanzitutto a me dr. Gianluca GROSSO , Notaio iscritto al ruolo del distretto Notarile di Livorno e qui residente con studio alla Piazza Attias n. 13,		
si è riunita		
in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria dell'Associazione		
"PUBBLICA ASSISTENZA - SOCIETA' VOLONTARIA DI SOCCORSO" ETS con sede in Livorno, Via San Giovanni n. 30, codice fiscale 80004600492, partita IVA n. 00695600494, iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Maremma e del Tirreno con R.E.A. LI-112863, iscritta al numero 289 nel Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Tosca- na per discutere e deliberare sul seguente		
Ordine del giorno		
1) Presentazione e Approvazione Modifiche allo Statuto dell'Associazione		
2) Varie ed eventuali		
è presente		
Marida BOLOGNESI , nata a Livorno il 18 settembre 1952, in qua- lità di Presidente del Comitato Direttivo e legale rappresen- tante dell'Associazione, domiciliata per la carica presso la sede sociale.		
La costituita, della cui identità personale sono certo, mi chiede di redigere il presente verbale. Io Notaio dò atto di quanto segue.		
Assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale la costituita la quale,		
constatato		
-- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata in data 6 Giugno 2025 a norma dell'articolo 13.6 dello statuto, mediante affissione di manifesti presso le sedi dell'Associazione, per il giorno 23 giugno 2025 alle ore sette e trenta in prima con- vocazione e per questi giorno luogo ed ora in seconda convoca- zione;		
-- che la prima convocazione è andata deserta;		
-- che in data odierna sono presenti numero 53 (cinquantatre) soci come risulta dal foglio presenze che si allega al presen- te verbale sotto la lettera "A" ;		
-- che per il Comitato Direttivo sono presenti:		
- Marida Bolognesi, Presidente;		
- Maria Pia Bernardoni, Consigliere;		
- Francesco Genovesi, Consigliere;		

- Luca Chiappe, Consigliere; Rosario Santoro, Consigliere; Gabriele Capozzi

```
-- che i componenti dell'organo di controllo hanno giustifica-  
to la loro assenza;
```

-- che per il Collegio dei Probiviri è presente la Presidente Rosalba Adimari, mentre gli altri componenti hanno giustificato la loro assenza

accertata

l'identità e legittimazione degli intervenuti

dichiara

validamente costituita la presente assemblea ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale ed apre la discussione sull'ordine del giorno.

Il Presidente, preliminarmente autorizzato a trattare congiuntamente i punti all'ordine del giorno, prendendo la parola illustra anche avvalendosi del Dott. Cantini e di me Notaio ai presenti le opportune modifiche statutarie al fine di adeguare lo statuto alle recenti novità normative e ad altri aspetti organizzativi e propone la conseguente adozione di un nuovo testo di statuto sociale, composto da 33 (trentatre) articoli, già informalmente diffuso tra i soci che raccolga tali modifiche.

Dopo breve discussione il Presidente invita pertanto l'Assemblea ad approvare il nuovo statuto sociale

E l'assemblea della

PUBBLICA ASSISTENZA - SOCIETA' VOLONTARIA DI SOCCORSO

all'unanimità e per alzata di mano

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto Sociale composto di 33 (trentatre) articoli che si allega al presente verbale sotto la lettera "B".

Il Presidente accertati gli esiti della votazione e proclamazione i risultati, non avendo alcuno degli intervenuti chiesto la parola, dichiara chiusa l'assemblea straordinaria alle ore ventidue e dieci

Per la registrazione del presente atto la costituita chiede di avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali in materia ed in particolare l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo ex art. 82 Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Io Notaio vengo dispensato dalla lettura di quanto allegato.

Di questo atto, in parte scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno su quattro pagine di un foglio ho dato lettura alla costituita che l'approva e lo sottoscrive alle ore ventidue e quindici

FIRMATO: Marida BOLOGNESI

Gianluca GROSSO Notaio - sigillo

ALLEGATO "B" AL N. 7.346 DI RACCOLTA
STATUTO DELLA

"PUBBLICA ASSISTENZA SOCIETA' VOLONTARIA DI SOCCORSO" ETS ODV
TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Istituzione

1.1 È costituita l'organizzazione di volontariato denominata "Pubblica Assistenza - Società Volontaria di Soccorso ETS ODV", con sede principale a Livorno, in seguito più brevemente indicata come "l'Associazione".

1.2 L'Associazione, già riconosciuta come Istituzione di assistenza e beneficenza in data 1° agosto 1890, ha personalità giuridica privata ed è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Toscana con atto n. 392 del 3/10/1995.

1.3 La denominazione sociale contiene l'acronimo ODV (Organizzazione di volontariato) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che dovrà essere indicato in ogni atto, comunicazione e manifestazione al pubblico.

1.4 La durata dell'Associazione è illimitata.

1.5 L'Associazione è disciplinata, in conformità a quanto previsto dalla legge, dal presente statuto e dalle altre fonti interne nonché, per quanto non previsto, dal Codice del Terzo settore e, in via residuale, dal codice civile (art. 3 CTS).

1.6 L'Associazione può aderire a reti associative come disciplinate dalla normativa vigente e a altre organizzazioni le cui finalità siano compatibili con il presente statuto.

Art. 2 - Simbolo, stemma e marchio

2.1. Il simbolo dell'organizzazione è formato da due scudi, quello a sinistra bianco con Croce verde al centro, quello a destra con un cerchio giallo al centro in cui è iscritta una croce rossa, entrambi sormontati dalla sigla SR che significa "Società Riunite", a testimoniare la nascita della organizzazione dalla fusione nel 1890 delle due Società "Croce Verde Livornese" e "Società di Mutuo Soccorso tra gli assistenti ai malati Pubblica Assistenza".

2.2. Lo stemma araldico, il gonfalone e la bandiera sono determinate con Decreto del Presidente della Repubblica del 2 ottobre 2006.

2.3. Il marchio registrato è depositato presso l'ufficio Marchi e Brevetti del Ministero competente.

2.4. Il Comitato Direttivo regola l'uso del simbolo, dello stemma e del marchio e la partecipazione del gonfalone e della bandiera.

Art. 3 - Sede e sezioni

3.1 L'Associazione ha sede nel Comune di Livorno, Via San Giovanni n. 30.

3.2 Spetta all'assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

3.3. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e di sop-

Registrato
all'Agenzia
delle Entrate di Li-
vorno
il 27/06/2025
al n. 6100
Serie 1T

primere ovunque unità locali operative, quali ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune, senza che ciò comporti modifica statutaria, allorché esistano le condizioni per il proficuo sviluppo delle sue attività e dei suoi scopi istituzionali. Il funzionamento e i rapporti fra le sedi operative e la sede centrale vengono disciplinate con apposito regolamento dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 - Principi generali e finalità

4.1 L'Associazione persegue il fine della solidarietà tra le persone volendo favorire le relazioni tra loro, la coesione sociale, l'inclusione delle diversità, il superamento delle disuguaglianze, il senso del bene comune e dell'interesse generale.

4.2. Per perseguire tali finalità, realizza azioni di servizio ed anche di promozione e tutela dei diritti civili dei cittadini, ricercando forme di collaborazione con le istituzioni nella programmazione delle politiche sanitarie, sociali, sociosanitarie, ambientali, di protezione civile, formative e culturali della comunità.

4.3 L'Associazione è aconfessionale e apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, della elettività e gratuità delle cariche associative e sulle attività di volontariato.

4.4. L'attività associativa si rivolge in prevalenza in favore dei terzi e della generalità della popolazione.

4.5. Per realizzare le proprie finalità l'Associazione opera prevalentemente attraverso attività di volontariato, come specificato negli articoli successivi.

Art 5 - Attività istituzionali di interesse generale

5.1. Le principali attività dell'Associazione, di interesse generale, tese al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono:

- a) interventi e servizi sociali;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente de Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 e successive modificazioni;
- d) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 24 marzo 2006 n. 155 e successive modificazioni;
- e) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, storiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato anche in collaborazione con altre organizzazioni di volontariato o del terzo settore in genere;
- g) realizzazione di attività di cooperazione allo sviluppo ai

sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni;

h) interventi e servizi finalizzati alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge n. 281 del 1991 e successive modificazioni;

i) organizzazione di iniziative di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni;

l) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

m) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

n) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

o) promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni.

5.2 Per interventi e servizi sociali e per prestazioni socio-sanitarie si intendono in particolare le attività orientate alla risposta ai bisogni degli anziani, dei diversamente abili e di soggetti in momentanee precarie condizioni di salute o in situazioni anche temporanee di difficoltà sociali ed economiche; realizzate mediante l'erogazione di servizi in regime domiciliare, o attraverso la gestione, in proprio o per conto di terzi, di strutture protette, case di riposo, RSA, Centri diurni semi-residenziali e residenziali di accoglienza e socializzazione.

5.3 Gli interventi e le prestazioni sanitarie sono realizzati in particolare mediante l'organizzazione e la gestione del soccorso mediante autoambulanza o qualsiasi mezzo all'uopo destinato ad ammalati e feriti, di servizi di guardia medica, paramedica, ambulatoriale, di medicina preventiva e del lavoro, servizi di riabilitazione e fisioterapia, in collaborazione con le strutture pubbliche e altre organizzazioni private; la promozione, l'organizzazione e la gestione della raccolta del sangue; la promozione e la realizzazione di iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali.

5.4 L'accoglienza umanitaria e l'integrazione sociale dei migranti sono realizzate mediante promozione, organizzazione, partecipazione in forma attiva a progetti mirati di cooperazione internazionale con prevalenza di interventi di solidarietà sociale, oltre che tesi a diffondere e favorire la cultura del volontariato, della multietnicità e della tolleranza religiosa.

5.5 Le attività di promozione del turismo sono realizzate mediante organizzazione e offerta di servizi ed attività sul territorio livornese, anche mediante l'avvio e la gestione di strutture ricettive.

5.6 Le attività di interesse generale sono svolte prevalentemente dai soci volontari, anche in regime di convenzione secondo la normativa vigente.

Art. 6 - Attività diverse

6.1 L'Associazione può svolgere altre attività, diverse e di carattere secondario e strumentale rispetto a quelle di interesse generale, sulla base delle proprie disponibilità organizzative e strumentalmente al conseguimento delle attività di cui sopra, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa. Tali attività possono consistere, fra le altre ad esempio:

a) promozione di attività di aiuto per famiglie colpite da lutto, mediante l'istituzione di un servizio di onoranze e trasporti funebri, compresa la messa a disposizione di spazi adeguati al commiato e la fornitura dei rispettivi arredi a tutti i cittadini richiedenti, con lo scopo anche di consentire loro il minor disagio economico possibile;

b) organizzazione del trasporto mediante autoambulanza o altri mezzi per servizi ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 5 del presente statuto, sia in forma gratuita che previa corresponsione diretta, da parte del trasportato, del rimborso delle spese sostenute inerenti al servizio stesso;

c) partecipazione, anche in qualità di socio sovventore, alla costituzione e alla attività di soggetti diversi, quali cooperative e imprese sociali sorte fra soci iscritti alla Associazione e finalizzate al perseguimento degli stessi scopi, eventualmente partecipando al loro capitale sociale ed alla formazione dei loro organi statutari, secondo modalità stabilite dal Comitato Direttivo;

d) promozione e organizzazione di servizi di mutualità;

6.2. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al comma precedente nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

TITOLO II

SOCI

Art. 7 - Soci e volontari

7.1. Sono Soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e ne sottoscrivono annualmente l'adesione.

7.2. All'Associazione possono aderire anche persone giuridiche ed enti del Terzo settore, previo giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo. La partecipazione di tali enti all'Assemblea è disciplinata dall'art. 13.2 del presente statuto.

7.3. I soci persone fisiche possono appartenere alle seguenti categorie:

a) soci ordinari e sostenitori: coloro che a seguito dell'approvazione della richiesta di adesione da parte del Comitato Direttivo si impegnano a condividere le finalità dell'organizzazione, rispettarne lo statuto, versare annualmente la quota associativa prevista dal Consiglio direttivo;

b) soci volontari: i soci che si impegnano a prestare, sulla base di una libera scelta personale, spontanea e gratuita attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione ai sensi dell'art. 9.2 del presente statuto;

c) soci onorari: coloro che hanno dato o tutt'ora danno lustro all'Associazione per meriti particolari; ovvero coloro che hanno sostenuto o tutt'ora sostengono le attività dell'Associazione. I soci onorari sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.

Art. 8 - Diritti dei soci

8.1 I soci hanno diritto a:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo statuto e dagli eventuali regolamenti attuativi, nel rispetto anche delle norme del Codice Etico;
- b) essere informati sull'andamento dell'attività associativa ed avanzare proposte agli organi associativi;
- c) esaminare i libri sociali, i bilanci, i rendiconti, le relazioni, secondo le modalità, i termini e le condizioni previste dal presente statuto o dagli eventuali regolamenti attuativi;
- d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei modi e nei termini previsti dallo statuto;
- e) partecipare all'Assemblea con diritto di voto, a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno tre mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento della riunione; l'associato minore è rappresentato in assemblea per il tramite di chi esercita la responsabilità genitoriale;
- f) eleggere gli organi associativi, ed essere eletti in questi a condizione di avere raggiunto la maggiore età, purché abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento in cui si svolgono le elezioni, e non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto. L'associato minore di età esercita il diritto di voto per il tramite di chi esercita la responsabilità genitoriale.

8.2. I Soci dell'Associazione hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e autorizzate per l'attività prestata, entro il limite massimo e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

8.3. L'attività del socio volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

8.4. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Art. 9 - Doveri dei soci

9.1. I soci hanno il dovere di:

- a) rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti attuativi, il Codice Etico se presente ed i deliberati degli organi associativi;
- b) impegnarsi per il raggiungimento delle finalità associative e rispettare gli impegni assunti;
- c) essere in regola con il versamento della quota associativa e dei contributi eventualmente deliberati;
- d) tenere un comportamento che non sia in contrasto con i principi dell'Associazione, col codice etico se presente, e con i fini statutari;
- e) non compiere atti che ledano il buon nome, l'immagine e gli interessi della Associazione.

9.2. I Soci Volontari dell'organizzazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

9.3. Il comportamento verso gli altri Soci e all'esterno dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà e deve essere ispirato a correttezza e buona fede.

9.4 Il socio è tenuto a informare tempestivamente il Consiglio direttivo della volontà di svolgere attività di volontariato negli stessi ambiti in cui opera l'associazione presso altri enti. La mancata comunicazione è considerata comportamento lesivo degli interessi della associazione ai sensi dell'art. 11.

Art. 10 - Ammissione e recesso dei soci

10.1 L'ammissione a socio decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, il quale si pronuncia, sulla domanda del candidato entro 60 giorni dalla sua presentazione.

10.2 L'eventuale rifiuto deve essere motivato e può essere impugnato con ricorso, da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di rifiuto, al Collegio dei Probiviri che lo esaminerà in occasione della prima successiva convocazione.

10.3 I soci possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, e la qualifica di socio non è trasmissibile.

10.4. Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità od occasionalità della partecipazione alla vita associativa.

10.5. L'ammissione a socio comporta l'obbligo di versare la quota di associazione annualmente stabilita, a decorrere dalla data di deliberazione dell'ammissione da parte del Consiglio Direttivo. La quota associativa è annuale e non è frazionabile né ripetibile.

10.6 Non possono acquisire la qualifica di soci coloro che svolgono, in proprio o mediante partecipazione ad enti o società, attività che possono arrecare danno o entrare in conflitto con le attività svolte dall'Associazione, nonché coloro che intrattengono con tali enti o società rapporti di lavoro

di qualsiasi natura o rapporti di contenuto patrimoniale.

10.7. I soci possono svolgere in modo personale, spontaneo, libero, gratuito e non occasionale attività di volontariato per la realizzazione delle finalità dell'Associazione, a condizione che il loro nominativo sia inserito nel registro dei volontari.

10.8. Coloro che svolgono attività di volontariato negli stessi ambiti in cui opera l'associazione, presso altri enti, devono darne comunicazione in sede di richiesta di adesione. La mancata comunicazione è considerata comportamento lesivo degli interessi della associazione ai sensi dell'art. 11 del presente statuto.

Art. 11 - Perdita della qualifica di socio

11.1 La qualifica di socio viene a cessare per:

a) recesso, mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo, ed ha effetto immediato;

b) esclusione, dovuta alla mancata osservanza degli obblighi e doveri statutari, oppure per gravi motivi che pregiudichino lo svolgimento normale dell'attività dell'Associazione, ovvero in ipotesi in cui l'associato tenga un comportamento lesivo dello spirito, dell'immagine o degli interessi dell'Associazione stessa, compreso lo svolgimento delle attività di cui all'art. 10.6. e la mancata comunicazione di cui all'art. 10.8;

c) per morosità, ovvero per il mancato pagamento della quota annuale o dei contributi straordinari eventualmente chiesti agli associati: nella prima ipotesi la perdita della qualifica avviene trascorsi 2 (due) anni dall'anno solare successivo a quello al quale la quota si riferiva; nella seconda ipotesi la perdita della qualifica avviene trascorsi 30 (trenta) giorni dalla deliberazione dell'obbligo;

d) per decesso.

11.2. L'accertamento della condotta dell'associato nei casi di esclusione di cui alle lettere b e c del comma precedente spetta al Consiglio direttivo, che emette un provvedimento di esclusione, da comunicarsi senza indugio all'interessato, il quale potrà impugnarlo con ricorso da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla ricevuta della comunicazione al Collegio dei Probiviri.

11.3 Gli associati che sono incorsi nella decadenza per morosità, trascorsi tre mesi dalla stessa, possono chiedere al Consiglio Direttivo la riammissione purché versino preventivamente e senza indugio tutte le quote ed i contributi scaduti e non versati.

11.4 Gli associati che sono incorsi nell'esclusione dall'Associazione possono essere riammessi su esplicita richiesta degli interessati al Consiglio Direttivo, decorso almeno un anno dall'esclusione e purché questi diano prova di ravvedimento. Il Comitato direttivo decide sulla riammissione entro 60 giorni dalla richiesta. Il diniego di riammissione può essere impugnato presso il Collegio dei Probiviri, che de-

cide nel merito nei 30 giorni successivi dall'impugnazione.

TITOLO III

ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE

Art. 12 - Organi associativi

12.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo con funzioni di Revisione contabile e legale;
- e) Il Collegio dei Probiviri.

12.2 Tutte le cariche associative (componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, i membri dell'Organo di controllo, e del Collegio dei Probiviri) sono elettive e gratuite. È fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentante per l'attività prestata dal Presidente, dai Consiglieri e dai componenti l'Organo di controllo, nel limite massimo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

12.3 Non possono ricoprire tali cariche associative:

- a) coloro che intrattengano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti continuativi a titolo patrimoniale con l'Associazione;
- b) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, o coloro che sono stati condannati ad una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, nonché quegli associati esclusi o temporaneamente sospesi dall'Associazione;
- c) coloro che prestano attività di volontariato per altre associazioni che svolgono attività analoghe, salvo deroga ottenuta dal Consiglio Direttivo;
- d) in coerenza con art. 10.6 coloro che svolgono le stesse attività dell'associazione mediante l'esercizio in proprio di impresa e coloro che prestano qualsiasi attività di lavoro retribuita per enti, associazioni e società che svolgono attività in concorrenza all'associazione.
- e) coloro che si trovano in una situazione di potenziale conflitto di interesse in relazione alla partecipazione agli organi direttivi, ad esempio per via di rapporto coniugale, convivenza more uxorio, parentela fino al terzo grado con personale dipendente.

12.4 La presenza delle sopra elencate cause ostative determina l'incandidabilità, l'ineleggibilità e la decadenza dalla eventuale nomina.

Art. 13 - Assemblea: composizione e convocazione

13.1 L'Assemblea è composta da tutti i soci, a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi. Il termine di tre mesi decorre dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

13.2 Le persone giuridiche e gli enti del terzo settore che

hanno la qualifica di soci partecipano all'Assemblea potendo esprimere n.1 (un) voto, a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi. Il termine di tre mesi decorre dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

13.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente, anche su richiesta di almeno 2/3 (due/terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno ed entro il 30 (trenta) giugno, per l'approvazione dei bilanci, corredati dalle relazioni sulla gestione. L'assemblea può essere altresì convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno

13.4 La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche su istanza di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e detta Assemblea straordinaria deve essere tenuta entro giorni 30 (trenta) dalla convocazione.

13.5 Nell'ipotesi in cui il Presidente non adempia al proprio obbligo di convocazione questa potrà essere effettuata dall'Organo di controllo, dal Collegio dei Probiviri, dal Consiglio Direttivo, investiti da chiunque ne abbia interesse.

13.6 L'Assemblea è convocata nel territorio del Comune in cui l'Associazione ha sede; le convocazioni dell'Assemblea possono essere effettuate mediante le seguenti modalità alternative: affissione di manifesti nei luoghi del Comune dove ha sede l'Associazione, pubblicazione sul sito internet e sull'albo sociale dell'Associazione, affissione di manifesti presso le sedi dell'Associazione ed in generale con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo al raggiungimento dello scopo, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché le tematiche all'ordine del giorno.

13.7 E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, anche nell'ipotesi in cui il relativo verbale vanga redatto da Notaio, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti allo stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione o il Notaio verbalizzante, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dall'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-

scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;

– che siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente art. 14.5, i luoghi audio e/o video collegati a cura dalla società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 14 - Assemblea associativa: compiti

14.1 Sono competenze dell'Assemblea dei Soci:

- a) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, tenuto conto di quanto previsto all'art.16.1;
- b) la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo, anche in composizione monocratica;
- c) l'approvazione degli indirizzi generali dell'Associazione;
- d) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- e) la deliberazione sulle modificazioni allo statuto;
- f) la determinazione di eventuali contributi straordinari da chiedere agli Associati;
- g) la deliberazione sul diniego di iscrizioni di soci deliberato dal Consiglio direttivo;
- h) la deliberazione sulla trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del suo patrimonio;
- i) la nomina dei componenti della Commissione elettorale;
- l) la deliberazione su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.

Art. 15 - Assemblea associativa: validità e svolgimento

15.1 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Risultano approvate quelle deliberazioni che hanno ottenuto la maggioranza dei voti.

15.2 L'assemblea straordinaria è validamente costituita con i seguenti quorum, calcolati in base al numero di soci risultante alla data di convocazione dell'assemblea:

a. In caso di numero di soci compreso tra 0 e 300:

- 1° convocazione, presenza di metà degli associati
- 2° convocazione, presenza di un quarto degli associati;
- 3° convocazione, presenza di un sesto degli associati;
- 4° convocazione, presenza del 5% degli associati;

b. in caso di numero di soci compreso tra 301 e 1000:

- 1° convocazione, presenza di metà degli associati
- 2° convocazione, presenza di un quarto degli associati;
- 3° convocazione, presenza di un decimo degli associati;

		4° convocazione, presenza del 2% degli associati; c. Numero di soci compreso tra 1001 e 5000	
		1^ convocazione, presenza di metà degli associati	
		2^ convocazione, presenza di un quarto degli associati	
		3^ convocazione, presenza di un decimo degli associati	
		4^ convocazione, presenza del 2% degli associati	
		d. Numero di soci superiore a 5001	
		1^ convocazione, presenza di metà degli associati	
		2^ convocazione, presenza di un quarto degli associati	
		3^ convocazione, presenza di un decimo degli associati	
		4^ convocazione, presenza del 1% degli associati	
		Fatto salvo il quorum deliberativo di legge per lo scioglimento dell'Associazione nonché gli altri quorum imposti dalla legge, ad ogni seduta dell'assemblea straordinaria risultano approvate quelle deliberazioni che hanno ottenuto il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli associati presenti.	
		Fra le convocazioni che si succedono devono trascorrere almeno 24 (ventiquattro) ore.	
		15.3 L'Assemblea straordinaria che abbia all'ordine del giorno lo scioglimento dell'Associazione si intende validamente costituita:	
		a) in prima convocazione quando siano presenti i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto;	
		b) in seconda convocazione quando sia presente la metà degli aventi diritto al voto;	
		c) in terza convocazione quando sia presente un quinto aventi diritto al voto	
		d) in quarta convocazione quando sia presente il 10% aventi diritto al voto	
		e) dalla quinta convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto.	
		Per le deliberazioni è necessario il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.	
		15.4 È escluso il voto per corrispondenza.	
		15.5 All'apertura dell'Assemblea, il Presidente dell'Associazione verifica la validità della riunione e nomina un segretario verbalizzante per il proseguimento dei lavori.	
		15.6 L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese; può adottare il voto segreto esclusivamente per le votazioni riguardanti le persone.	
		15.7 L'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni obbligano tutti gli associati, compresi gli assenti e i dissenzienti.	
		Art. 16 - Consiglio direttivo: composizione e compiti	
		16.1 L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo, che costituisce l'organo di amministrazione, eletto dall'Assemblea dei soci, composto da un numero di membri variabile da un minimo di 7 ad un massimo di 11, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;	

16.2 Al componente dimissionario, decaduto o deceduto subentra il primo fra i soci non eletti più votati. In caso di parità di voti viene eletto il socio più anziano. La sostituzione dei componenti del Consiglio direttivo è disciplinata dagli artt. 22.4 e 22.5 del presente Statuto.

16.3 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni, salvo proroga motivata di mesi 6 (sei), deliberata dall'assemblea; essi sono rieleggibili senza limite di mandati.

16.4 Il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi componenti, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'insediamento, nel corso della prima seduta presieduta dal consigliere più anziano di età il Presidente, e su proposta di quest'ultimo, uno o due Vicepresidenti. Per l'elezione del Presidente è richiesta la presenza della maggioranza di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

16.5 Entro trenta giorni dalla nomina, si provvede all'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, dei consiglieri eletti. Per ciascuno dei consiglieri sono iscritti i seguenti dati: il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, l'eventuale rappresentanza dell'ente, precisando se l'esercizio della rappresentanza sia disgiunta o congiunta.

16.6 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

16.7 Al Consiglio Direttivo spetta, oltre all'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea, la promozione di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione, nonché l'amministrazione ordinaria e straordinaria; a tale scopo adotta tutti i provvedimenti necessari per il migliore andamento dell'Associazione.

16.8 Sono competenze del Consiglio Direttivo, in particolare:

a) promuovere, ogni anno, la campagna di tesseramento per favorire l'adesione all'Associazione del maggior numero possibile di cittadini;

b) predisporre il programma dell'attività annuale da presentare all'Assemblea dei soci;

c) amministrare collegialmente le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo. Sono escluse le deleghe con potere di spesa, in capo al singolo consigliere;

d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, i bilanci, consuntivo e preventivo, da presentare annualmente all'Assemblea, avendo cura di trasmetterlo, almeno 30 (trenta) giorni prima al Revisore od all'Organo di Controllo;

e) deliberare l'ammissione degli associati e la loro esclusio-

ne;

f) deliberare in ordine sia all'assunzione all'instaurazione di rapporti di collaborazione tra l'Associazione e soggetti pubblici e privati;

g) approvare il testo dei contratti, delle convenzioni e degli accordi per il conseguimento delle finalità associative;

h) stabilire:

a. il limite massimo del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in favore dei componenti degli organi associativi, dei dipendenti e dei volontari;

b. l'importo annuale delle quote associative, nonché delle modalità e dei termini per il loro versamento;

i) autorizzare il Presidente ad agire, nei confronti di terzi, in nome e per conto dell'Associazione;

j) deliberare la costituzione di altri enti, ovvero la partecipazione a quelli già esistenti, ove ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'Associazione;

k) deliberare la costituzione o l'acquisizione di partecipazioni di società, fondazioni, consorzi e/o imprese sociali aventi ad oggetto l'esercizio di attività utili per il perseguimento delle finalità statutarie;

l) approvare il Regolamento generale che disciplina l'organizzazione interna dell'associazione, e definisce attività, ruoli e funzioni;

m) approvare il Regolamento elettorale;

n) approvare la pianta organica dell'Associazione;

o) deliberare in merito all'istituzione o soppressione delle sedi operative e l'eventuale trasferimento della sede legale, all'interno del comune di Livorno;

p) deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.

16.9 Il Consiglio Direttivo può rilasciare deleghe ad uno o più consiglieri, ovvero ad associati, per il compimento, anche in via continuativa, di determinati incarichi, nonché per il disbrigo di affari di ordinaria amministrazione, stabilendo con apposita delibera criteri, condizioni e limiti.

16.10 I componenti dell'Organo di controllo sono invitati permanenti alle riunioni del Consiglio Direttivo. È fatta salva la possibilità per il Consiglio Direttivo di invitare alle proprie sedute i rappresentanti legali delle società, delle associazioni e in generale di tutte le realtà del Gruppo SVS. Tutti gli invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di parola ma non di voto.

16.11 Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Consiglio direttivo: funzionamento

17.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con qualsiasi mezzo purché idoneo al raggiungimento dello scopo,

oppure da almeno un terzo dei suoi membri con istanza motivata.

17.2 L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

17.3 In difetto di formale convocazione, o in presenza di vizi formali dell'avviso di convocazione, Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e i componenti dell'Organo di Controllo. In tale ipotesi, non possono essere discussi argomenti sui quali almeno uno dei componenti il Consiglio manifesti la propria contrarietà.

17.4 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente (da quello più anziano di età in caso vi siano due Vice Presidenti), ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età.

17.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando vi intervenga la metà più uno dei suoi componenti e si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, ed i sindaci effettivi o il revisore (se nominati) sono presenti o informati della riunione. È possibile tenere le riunioni del consiglio direttivo con intervenuti dislocati in più luoghi audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, o il Notaio se richiesto, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di partecipare adeguatamente agli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

17.6 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo approva le deliberazioni con voto palese.

17.7 I consiglieri sono tenuti all'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle loro funzioni. Tale obbligo si estende a tutti i soggetti invitati a partecipare alle sedute del Consiglio, riguardo le informazioni apprese in tali occasioni.

Art. 18 - Presidente

18.1 Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale dell'Ente, presiede il Consiglio Direttivo e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

18.2 Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

18.3 Il Presidente, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del mandato, convoca l'Assemblea dei soci ai fini della costituzione della Commissione elettorale per l'elezione delle cariche sociali.

18.4 Il Presidente, per impedimento o in caso di opportunità, può nominare uno o due Vice Presidenti cui delegare formalmente le sue funzioni.

18.5 Il Presidente esercita tutte le funzioni previste dallo statuto; in particolare modo, convoca l'Assemblea dei soci, redige annualmente una relazione sulla specifica attività della Associazione e sulle linee generali del suo sviluppo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno per le singole iniziative della Associazione.

18.6 In casi di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione successiva all'adozione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni.

18.7 Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione, anche relativamente alle operazioni finanziarie.

Art. 19 - Organo di Controllo

19.1 L'organo di controllo è composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, ed elegge al proprio interno il Presidente, nella prima seduta dopo la nomina.

19.2 I componenti dell'Organo di controllo sono eletti dall'Assemblea e devono essere iscritti nel Registro dei Revisori legali; l'incarico è a titolo gratuito come previsto dall'art. 12.2 del presente Statuto.

19.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita il controllo contabile e verifica i bilanci, consuntivo e preventivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei soci e da trascrivere in apposito libro.

19.4 L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

19.5 Le funzioni dell'Organo di Controllo vengono meno se per due esercizi consecutivi non vengono superati i limiti di cui all'art. 30, comma secondo, del decreto legislativo n. 117/2017. In tal caso il Consiglio direttivo nomina un Revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Art. 20 - Collegio dei Probiviri

20.1 Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'assemblea ed è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

20.2 I componenti del Collegio non possono ricoprire nessuna carica all'interno dell'Associazione, ma possono continuare a svolgere la propria attività di Volontari.

20.3 Nella prima seduta dopo l'elezione, il Collegio dei Probiviri elegge il Presidente fra i propri componenti.

20.4 Il Collegio dei Probiviri delibera sulle controversie tra gli associati e gli organi associativi; su eventuali conflitti tra organi dell'Associazione; sui ricorsi presentati dagli associati avverso i provvedimenti, anche disciplinari, adottati dal Consiglio Direttivo. Sui ricorsi contro i provvedimenti del Consiglio direttivo le decisioni del Collegio sono inappellabili. Delibera inoltre sul rigetto delle richieste di ammissione a socio, di cui all'art. 10.2 del presente statuto.

20.5 Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate per iscritto agli interessati, dandone notizia al Presidente dell'Associazione, con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo al raggiungimento dello scopo.

Art. 21 - Decadenza dalla carica associativa e sostituzione

21.1 Ferme restando le dimissioni volontarie e il decesso, sono cause di decadenza da ciascun organo associativo:

a) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, o la condanna a una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarati comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) l'instaurazione nel corso del mandato, a qualunque titolo, di rapporti di lavoro, di collaborazione o patrimoniali continuativi in genere con l'Associazione;

c) la sospensione o l'esclusione dall'Associazione;

d) l'assenza ingiustificata per tre volte consecutive dalle riunioni dell'organo di appartenenza.

21.2 Nella ipotesi di cui alla lett. d) del comma che precede, le persone interessate dal provvedimento di decadenza possono chiedere di essere ascoltate a discolpa dal Collegio dei Probiviri.

21.3 Della decadenza e dell'avvenuta sostituzione sarà data comunicazione per iscritto agli interessati, dandone notizia al Presidente dell'Associazione, con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo al raggiungimento dello scopo.

21.4 Nell'ipotesi in cui, per vacanza comunque determinatasi, ciascun organo associativo debba procedere alla sostituzione di uno o più dei suoi componenti, si seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non si di-

sponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, si procederà ad integrazione del collegio, per un massimo di n. 2 (due) membri mediante l'istituto della "cooptazione", individuando, con delibera del Consiglio Direttivo, un associato con adeguate capacità ed esperienza per ricoprire l'incarico. La cooptazione dovrà essere ratificata da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione. In difetto di ratifica della nomina da parte dell'Assemblea si dovrà procedere a nuova elezione dell'organo associativo interessato. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità, validità ed efficacia delle deliberazioni assunte con il voto del componente nominato per cooptazione.

21.5 La decadenza della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo comporta l'immediata decadenza di tutti gli organi associativi, con conseguente obbligo per il Presidente di convocare entro giorni 15 (quindici) l'Assemblea dei soci, da tenersi nei 21 giorni successivi, per procedere a nuova elezione degli organi associativi. Gli amministratori decaduti rimangono in carica fino all'accettazione dei nuovi per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione.

Art. 22 - Verbalizzazione riunioni

22.1 Le riunioni di tutti gli organi associativi sono trascritte in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente dell'organo cui si riferiscono.

22.2 Il verbale deve essere trascritto in apposito libro sociale.

TITOLO IV ELEZIONI

Art. 23 - Elezioni degli organi sociali

23.1 Almeno trenta giorni prima della scadenza dei membri del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione dei nuovi componenti, mediante avviso da affiggere presso le sedi sociali almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per le medesime. Della convocazione dovrà inoltre essere data adeguata diffusione con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo al raggiungimento dello scopo.

23.2 Nell'Assemblea prevista dall'art. 18.3 del presente Statuto, è nominata una Commissione Elettorale composta da n. 5 (cinque) soci in regola con il versamento delle quote associative ed iscritti da almeno 3 (tre) mesi.

23.3 Sono compiti della Commissione Elettorale:

- a) raccogliere le proposte di candidatura relative agli organi associativi (Consiglio Direttivo e Organo di controllo), presentate almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'elezione;
- b) verificare che tutti i candidati siano in possesso dei requisiti formali per ricoprire la carica, ed escludere quei candidati che abbiano tenuto un comportamento incompatibile ed in contrasto con i principi e con le finalità perseguiti dalla Associazione;

- c) verificare che i candidati non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto;
- d) predisporre la lista dei candidati per ciascun organo da eleggere sulla base dei criteri definiti mediante regolamento;
- e) controllare la legittimità delle procedure di votazione e di scrutinio dei voti.

23.4 Nell'ipotesi in cui non vi siano candidati sarà compito del Presidente convocare una nuova assemblea chiamata a deliberare in merito.

23.5 La Commissione Elettorale assiste alle votazioni, ne redige il verbale di scrutinio, proclama gli eletti e richiede la sottoscrizione di piena accettazione della nomina.

23.6 La Commissione elettorale convoca la prima seduta degli organi associativi entro e non oltre 15 (quindici) giorni dopo la nomina.

TITOLO V

RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

Art. 24 - Risorse

24.1 Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) le quote associative;
- b) i contributi straordinari richiesti agli associati;
- c) i contributi degli enti pubblici e dei soggetti privati;
- d) le donazioni, e i lasciti testamentari;
- e) le rendite patrimoniali;
- f) le attività di raccolta di fondi;
- g) i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- h) le entrate derivanti da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- i) i rimborsi derivanti da convenzioni, sulla base della normativa vigente;
- l) ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie, nonché consentita dalla legge.

Art. 25 - Patrimonio

25.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni immobili, mobili registrati e beni mobili di proprietà dell'Associazione.

25.2 I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

25.3 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio residuo è disciplinata dall'art. 34.3 del presente statuto.

Art. 26 - Divieto di distribuzione

26.1 L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve, fondi e riserve comunque denominate o capitale, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra

ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

26.2 Gli utili e gli avanzi di gestione vengono impiegati ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero per la realizzazione delle attività statutarie, ovvero ancora per gli incrementi patrimoniali dell'Associazione stessa.

26.3 Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all'art. 8 del D. Lgs n. 117/2017

TITOLO VI
SCRITTURE CONTABILI

Art. 27 - Esercizio finanziario e scritture contabili

27.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

27.2 Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico, finanziario e patrimoniale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori al limite di cui all'art. 13 D. Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, può essere redatto il solo rendiconto finanziario per cassa.

27.3 Il Consiglio Direttivo dovrà depositare i predetti documenti di bilancio e le relative relazioni accompagnatorie presso la sede associativa, a disposizione dei soci, almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dell'Organo di Controllo e da ogni altra relazione prevista per legge. I documenti di bilancio dovranno essere resi disponibili all'Organo di controllo almeno 30 gg. prima della data prevista per l'assemblea che approva il bilancio.

TITOLO VII
NORME REGOLAMENTARI E DI ORGANIZZAZIONE

Art. 28 - Coordinamento e Direzione delle attività

28.1 In considerazione della complessità organizzativa e gestionale dell'associazione e della conseguente opportunità di individuare delle figure di coordinamento cui affidare compiti di direzione e responsabilità delle attività svolte, il Consiglio Direttivo, all'inizio del proprio mandato, può istituire o confermare la posizione di Direttore operativo e di Direttore amministrativo, procedendo a nomina di soggetti in possesso di competenze adeguate all'incarico. Tali posizioni avranno durata massima corrispondente al mandato del Consiglio direttivo, ed i titolari della carica potranno essere sostituiti nel corso del mandato dallo stesso Consiglio, con decisione insindacabile, essendo il conferimento di tali incarichi da considerare di natura fiduciaria.

28.2 Il Direttore operativo e il Direttore amministrativo sono inquadrati nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente, con una qualifica non inferiore a quella di quadro-direttivo, costituiscono le figure apicali della struttura operativa, tecnica e amministrativa dell'associazione e sono posti alle dirette dipendenze del Consiglio Direttivo.

28.3 Nella direzione delle attività e nell'attuazione delle decisioni del Consiglio i direttori devono agire congiuntamente e comunque con l'obbligo di parere vincolante reciproco.

28.4 Il Regolamento Generale definisce i compiti e le responsabilità del Direttore operativo e del Direttore amministrativo, in coerenza a quanto previsto nel presente statuto, e disciplina l'ipotesi in cui tali figure non siano istituite.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - Libri sociali

29.1 L'Associazione deve curare la tenuta ed il costante aggiornamento dei seguenti libri obbligatori:

- a) il registro dei volontari;
- b) il libro dei soci, con l'indicazione della categoria cui appartengono;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo,
- e) i libri dell'Organo di Controllo, se esistente, del Collegio dei Probiviri e di eventuali altri organi associativi.

29.2 I libri di cui alle lettere a); b); c) e d) del comma che precede, sono tenuti dal Consiglio Direttivo; mentre gli altri libri di cui alla lettera e) sono tenuti dall'organo associativo cui si riferiscono.

29.3 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, presso la sede associativa, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio Direttivo, e senza diritto di estrarre copia o riprodurre, anche parzialmente, parti di essi.

Art. 30 - Regolamenti

30.1 Le disposizioni direttamente attuative del presente statuto sono adottate mediante un Regolamento generale approvato dall'Assemblea dei soci, che è competente anche ad approvare eventuali modifiche, integrazioni, abrogazioni.

30.2 In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, il Consiglio Direttivo ha facoltà di approvare regolamenti di funzionamento dei servizi, coerenti con le disposizioni del presente statuto e del Regolamento generale.

30.3 Il Consiglio Direttivo può altresì adottare un regolamento elettorale relativo alle procedure per lo svolgimento delle elezioni interne.

Art. 31 - Codice Etico

31.1 L'Associazione si dota di un proprio Codice Etico nel quale sono specificati i valori, i principi ed i comportamenti ai quali l'Associazione si ispira per raggiungere i propri obiettivi.

31.2 Il Codice etico è approvato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo, e può da questa essere modificato e integrato.

31.3 I soci sono tenuti a conformare il proprio comportamento alle disposizioni del Codice etico.

Art. 32 - Lavoratori dipendenti od autonomi

32.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

32.2 Il numero dei lavoratori impiegati nelle attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 33 - Scioglimento

33.1 Lo scioglimento dell'Associazione è disciplinato dall'art. 15.3 del presente statuto.

33.2 L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati, ovvero fra professionisti di comprovata esperienza, con mandato di devoluzione del patrimonio.

33.3 Il Patrimonio è devoluto, previo parere preventivo dell'ufficio di cui all'art 45 comma 1 CTS, ad altro ente del terzo settore, Individuato con delibera di scioglimento.

FIRMATO: Marida BOLOGNESI
Gianluca GROSSO Notaio - sigillo

23

[illegible]

[illegible]